REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

dr. Valter Camillo Del Rosario	**Presidente**
dr. Guido Petrigni	**Consigliere**
dr. Federico Lorenzini	**Consigliere - relatore**

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **23874** del registro di segreteria, relativo al conto giudiziale n. 59744, reso da **Mangoni Silvia**, in qualità di economo del Comune di Cingoli (MC), per l'esercizio finanziario 2018;

visti gli atti e i documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 10 dicembre 2025, con l'assistenza della segretaria dott.ssa Susanna Ciarapica, il consigliere relatore dott. Federico Lorenzini, il Pubblico Ministero, in persona del dott. Giovanni Cirillo, l'agente contabile Silvia Mangoni e il dott. Rino Bacelli, responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente.

FATTO

1. Con relazione n. 74/2025 il magistrato istruttore deferiva all'esame del Collegio il conto giudiziale n. 59744, reso da Silvia Mangoni, in qualità di economo del Comune di Cingoli (MC), con istanza di

pronunzia sui rilievi evidenziati, che avrebbero precluso il discarico in favore dell'agente contabile.

In particolare, tra le varie criticità, il magistrato istruttore rilevava l'inesistenza nel 2018 di un regolamento che disciplinasse l'anticipazione economale sotto il profilo della costituzione (con fissazione dell'importo), la gestione del Fondo (tipologia ed importo massimo di spese ammissibili), la rendicontazione periodica delle spese e dei rimborsi, la restituzione dell'anticipazione a fine esercizio ecc.

In sintesi, tutte le spese sostenute dall'economo, comprese quelle anticipate da altri soggetti e dallo stesso rimborsate, come emerso dalla documentazione contabile, non apparivano supportate da alcuna regolamentazione specifica.

Infatti, gli unici riferimenti al Servizio Economato erano contenuti nel nuovo Regolamento di Contabilità, approvato, in sede d'introduzione della contabilità armonizzata, con deliberazione del Consiglio comunale n. 28/2017, laddove, all'art. 63, è statuito che: *"Il Comune si avvale del Servizio Economato disciplinato da apposito regolamento"*; l'art. 61, poi, individua tra gli agenti contabili la figura dell'economo *"per le anticipazioni ricevute per le spese d'ufficio di non rilevante ammontare"*.

Pertanto, secondo il magistrato istruttore, non erano rinvenibili altre disposizioni riguardanti il Servizio Economato, idonee a disciplinarne in maniera esaustiva la relativa attività.

A tal proposito, il Responsabile della 3^ Area Organizzativa dell'Ente aveva precisato che *"nel 2018 non era stato ancora adottato il nuovo Regolamento economale"*.

2. All'udienza del 9 luglio 2025 (v. il relativo verbale), la Mangoni evidenziava che, non essendo ancora stato adottato il nuovo Regolamento economale, ella nel 2018 aveva applicato "*in parte qua*" il precedente Regolamento di Contabilità, attenendosi alle previsioni degli artt. 44 (rubricato "Competenze dell'economo") e 45 (rubricato "Anticipazione di fondi"), disciplinanti, rispettivamente, le tipologie di spese sostenibili con il fondo economale ed il tetto massimo dei relativi importi nonché l'entità dell'anticipazione, affermando, altresì, che *"tutte le spese effettuate nell'anno 2018 rientrano nella tipologia di quelle contemplate in tale regolamento e nei limiti dell'importo massimo consentito"*.

Il Presidente autorizzava il deposito del precedente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36/2007, non prodotto dall'Ente in sede istruttoria, nonché dello schema dell'adottando Regolamento di Economato.

Peraltro, le surriferite circostanze venivano confermate dal Responsabile del Servizio Finanziario, dott. Bacelli, presente in aula.

A sua volta, il P.M. rilevava che l'economo s'era trovato ad operare in una situazione precaria, non dipendente dalla sua volontà ma determinata dalla disorganizzazione dell'Amministrazione, e concludeva chiedendo che venisse dichiarata l'irregolarità del conto, con trasmissione degli atti alla Procura per il riscontro di eventuali profili di responsabilità a carico di altri soggetti, tenuti alla tempestiva adozione dell'apposita regolamentazione del Servizio economale.

3. Con ordinanza n. 9/2025 il Collegio disponeva, *"ai sensi dell'art.149 del c.g.c., la restituzione degli atti al magistrato designato, affinché, entro il 15*

novembre 2025, completi l'istruttoria, tenendo conto del vecchio Regolamento di Contabilità, vigente nell'anno 2018, depositato in udienza dall'agente contabile, e delle deduzioni fornite dall'economo".

4. Veniva, quindi, depositata, entro il termine prefissato, una relazione integrativa da parte del magistrato istruttore, il quale ha precisato di aver verificato la regolarità e conformità del conto e delle spese economali al Regolamento di Contabilità n. 36/2007, prendendo, altresì, atto della recente proposta di deliberazione del Consiglio comunale per l'adozione del nuovo Regolamento economale.

Per completezza, è stata anche rilevata la mancata trasmissione dei verbali delle verifiche trimestrali di cassa, di cui all'art. 223 del T.U.E.L., nonché della relazione dell'Organo di controllo interno, di cui all'art. 139 del c.g.c.

Il magistrato istruttore ha, pertanto, concluso per il possibile discarico del conto, da ritenersi sostanzialmente regolare.

5. All'udienza del 10 dicembre 2025 la Mangoni e il dott. Bacelli hanno evidenziato che la relazione integrativa del magistrato istruttore ha confermato la sostanziale conformità della gestione economale rispetto alla vecchia disciplina regolamentare; hanno, poi, comunicato che nello scorso luglio 2025 il Consiglio comunale ha definitivamente approvato il nuovo Regolamento del Servizio Economato, attualmente vigente.

Il P.M., considerata la riscontrata regolarità del conto, ha concluso per il discarico.

DIRITTO

1. Preliminarmente, appare utile richiamare la disciplina normativa ed

i consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia di resa del conto.

A tal proposito, questa Sezione ha, più volte, evidenziato che:

"Il fondamento costituzionale dell'obbligo della resa del conto e del conseguente giudizio va rinvenuto innanzitutto nelle disposizioni dell'art. 81, dell'art. 97 e degli artt. 100 e 103 della Costituzione, da cui si evince che tale obbligo è stato configurato dal legislatore quale istituto di garanzia della correttezza e della trasparenza delle pubbliche gestioni, sotto il profilo della tutela dell'interesse oggettivo alla regolarità delle gestioni finanziarie e patrimoniali.

Requisito essenziale del giudizio di conto è quello della sua necessarietà, ragion per cui nessun agente contabile, che abbia comunque maneggio di denaro o di valori di proprietà dell'ente pubblico, può sottrarsi all'adempimento di tale fondamentale dovere. […] Più di recente, il codice di giustizia contabile ha ribadito che la Corte dei conti ha giurisdizione sui giudizi di conto (art. 1) e che essa giudica sui conti degli agenti contabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dalle leggi (art. 137).

Con riguardo all'Economo, va evidenziato che esso rientra indubbiamente nella nozione generale di agente contabile, desumibile dall'art. 178 del R.D. n. 827/1924 e dall'art. 74 del R.D. n. 2440/1923.

Quanto alla gestione economale, le relative spese, secondo la giurisprudenza consolidata, costituiscono deroga rispetto al principio generale di necessaria programmazione degli acquisti, essendo, in linea di massima, volte a fronteggiare esigenze impreviste inerenti alle attrezzature ed ai materiali di consumo, occorrenti per il funzionamento della struttura amministrativa.

Detta peculiare modalità di approvvigionamento e di spesa trova fondamento nei principi generali in materia di amministrazione e contabilità pubblica, la cui ratio va individuata nell'esigenza di consentire alle amministrazioni pubbliche di far fronte, con immediatezza, a quelle spese necessarie per il funzionamento degli uffici, per le quali il ricorso alle ordinarie procedure contabili potrebbe costituire un ostacolo al buon andamento, in termini di efficienza, efficacia e speditezza, dell'azione amministrativa.

Sul piano contabile, mentre l'ordinario procedimento di spesa inizia con l'assunzione dell'impegno e la prenotazione sul corrispondente capitolo di bilancio (quest'ultima relativamente agli Enti aventi contabilità finanziaria di carattere autorizzatorio, mentre per gli Enti pubblici con contabilità economica si fa riferimento al c.d. budget), la procedura di spesa economale inizia, invece, con un pagamento disposto direttamente dall'agente contabile (nei limiti delle disponibilità ad esso assegnate e della capienza della relativa unità elementare di bilancio – budget per gli enti con contabilità economica), che viene poi ratificato dal responsabile del Servizio Finanziario, con imputazione al bilancio e riconduzione all'impegno originariamente assunto con lo stanziamento sul fondo economale.

Dal carattere anticipatorio (e sostanzialmente derogatorio) della gestione economale discende la necessità che le amministrazioni pongano a disposizione dell'economo fondi limitati, al fine di provvedere, in conformità alle richieste dei singoli uffici, a spese minute ed indifferibili, salva la verifica del buon fine delle medesime.

La gestione economale costituisce, dunque, una gestione di mera cassa in regime di anticipazione, ragion per cui l'economo, quale agente contabile, è

personalmente responsabile delle somme ricevute a tale titolo e deve dimostrare, mediante il conto giudiziale, la regolarità dei pagamenti eseguiti, in stretta correlazione con le finalità per le quali erano state disposte le anticipazioni.

Ciò premesso, va affermata l'irregolarità delle spese economali, allorquando esse non siano previste dal regolamento di contabilità e/o economale o non siano riconducibili a finalità istituzionali dell'Ente o siano state effettuate in carenza dei relativi presupposti" (cfr., ex plurimis, Corte dei conti, Sez. Marche, sentenza n. 41/2024).

2. Ciò premesso, esaminati il conto e la documentazione ad esso allegata, riscontrata la sostanziale conformità della gestione economale rispetto alla previgente disciplina regolamentare, preso atto che nello scorso luglio 2025 il Consiglio comunale di Cingoli ha approvato il nuovo Regolamento del Servizio Economato, considerata la proposta di discarico formulata in udienza dal P.M., il Collegio ritiene che possa essere dichiarata la regolarità del conto, con conseguente pronunzia di discarico in favore dell'agente contabile.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per le Marche, definitivamente pronunziando, dichiara la regolarità del conto giudiziale n. 59744, reso per l'esercizio finanziario 2018 da Mangoni Silvia, in qualità di economo del Comune di Cingoli (MC), con relativa pronunzia di discarico in favore dell'agente contabile.

Nulla per le spese.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.

Il Giudice Estensore | Il Presidente

Federico Lorenzini | Valter Camillo Del Rosario

(f.to digitalmente) | (f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria in data 08.01.2026
Il funzionario amministrativo
dott.ssa Susanna Ciarapica
(f.to digitalmente)